ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
FORLI' ROLLER
Via Curiel , 51
47121 Forlì FC
C.F. e P.IVA 02242410401
Email: segreteria.forliroller@gmail.com
Cell.380/3759246

27 GIU. 2024

FISR FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI A.S.D. AFFILIATA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno10 (dieci) del mese di giugno dell'anno2024 alle ore 21,00 presso la sede legale dell'Associazione sita in Forlì Via Curiel, 51 si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Zanotti Loris, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Andrea Buccioli a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 15 associati in proprio e per delega e che sono presenti tutti i membri del consiglio direttivo in carica Dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/21.

Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro oltre che dell'imposta di bollo avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno. Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto che modifica il precedente statuto depositato all'agenzia delle Entrate di Forlì -Cesena al n.1371mod III in data 13/06/2019 e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 22,30, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario Andrea Buccioli

Il Presidente Loris Zanotti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Cesena

Registrato a Forlì
N. 763 del 27 GIU. 2024
Euro ESENTE PER ADEGUAM. D.LGS 36/2021

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Isabella Bagattoni

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 27 GIU. 2024
N. 763

Allegato B

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORLI' ROLLER

Art. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita, quale associazione non riconosciuta di diritto privato, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli del primo libro del Codice Civile, e del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., l'associazione sportiva dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORLI' ROLLER"; attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
2. La denominazione sociale potrà essere anche così sintetizzata: "A.S.D. FORLI' ROLLER", con sede in Forlì (FC), Via Curiel, civ. 5.
3. L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
4. La variazione della sede sociale, purchè nell'ambito del comune di Forlì, potrà avvenire con delibera della assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente statuto ma con l'obbligo di comunicazione da parte del Consiglio Direttivo agli uffici competenti.

Art. 2 – (Scopi e finalità)

1. L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.
   Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del pattinaggio/attività rotellistica e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
   A tale fine, come specificato al successivo art. 3, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od enti.
4. L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della propria federazione o ente, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Pattinaggio.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del pattinaggio e attività rotellistica o e di eventuali altre attività sportive;
- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
- L'Associazione potrà quindi svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di corsi di formazione per operatori sportivi, eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, saggi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in concomitanza di gare e manifestazioni, a vantaggio dei soci e tesserati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge anche di natura fiscale. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto alle attività istituzionali. L'associazione potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.
- L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio, si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- L'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale e organizzativa, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione di appartenenza nonché delle ulteriori Federazioni e degli enti di promozione sportiva e sociale, alle quali riterrà di aderire con delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in

merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione di appartenenza dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

- L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
- L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di impianti e attrezzature sociali, tenuto anche conto dell'obbligo di copertura assicurativa obbligatoria con la quota associativa

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

Art. 3 – (Durata)

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati o se viene accertata con delibera del Consiglio Direttivo qualora venissero a mancare tutti gli associati.

Art. 4 – (Domanda di ammissione)

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti in vigore.
3. I soci si distinguono in:
   a) Soci Fondatori: tutti coloro che hanno costituito il nucleo iniziale dei soci dell'associazione o che tali vengano nominati o trasferiti da altre categorie di soci per deliberazione del Consiglio Direttivo.
   b) Soci Effettivi: tutti coloro che a qualsiasi titolo riconoscono valide le finalità istituzionali dell'Associazione e chiedono di aderirvi.
   c) Soci Junior: tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. Il socio junior non ha diritto di voto nelle Assemblee, in quanto vota in sua vece il genitore esercente la potestà genitoriale.
   d) Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'associazione. Il socio onorario è esonerato dall'obbligo di pagare la quota associativa.
   La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non

comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

4. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e del pagamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo dovrà, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda e pagamento della quota associativa deliberare la ratifica di ammissione o, in caso di eventuale esclusione, procedere entro i 30 (trenta) giorni successivi alla mancata ratifica di ammissione, alla restituzione della quota versata al socio non accettato.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne e ha diritto di voto in assemblea.
6. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
7. Il rinnovo dell'adesione annuale all'Associazione, non richiede alcuna formalità, ma avviene automaticamente con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 5 – (Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali. I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo, anche per le delibere di carattere economico, e di quello passivo. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea svoltasi dopo il raggiungimento della sua maggiore età.
   Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato dal genitore esercente la potestà genitoriale che oltre a diritto di elettorato attivo (di eleggere) gode anche di quello passivo (di essere eletto).
2. Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 13.
3. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto.
4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dal sodalizio, partecipare alle iniziative indette dall'associazione, secondo le modalità stabilite da eventuali regolamenti.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 4(quattro) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità con conseguente cancellazione dal libro soci.
6. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.
7. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

8. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.
9. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 6 – (Decadenza dei soci)

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie;

b) esclusione automatica per morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

c) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) per decesso.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso a far parte del sodalizio.

4. I soci decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in cui si sono dimessi.

5. In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- Avvertimento;

- Ammonizione;

- Diffida;

- Sospensione a tempo illimitato;

- Radiazione.

6. La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.

Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

Art. 7 – (Organi sociali)

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti se istituito dall'assemblea.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 – (Convocazione e funzionamento dell'assemblea)

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo, nell'ambito del comune di Forlì, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati anche a mezzo sito web dell'associazione, o posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma o a mezzo canali "social".

3. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale giorno e ora della seconda convocazione. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 (dieci) soci e presentate al Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

4. L'assemblea può deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

5. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea ed essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno 1/5 (un quinto) dei partecipanti.

8. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di modifiche statutarie, trasformazione, scioglimento o liquidazione.

9. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

10. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

13. Di ogni assemblea il segretario dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne richiedano la visione, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 – (Partecipazione all'assemblea)

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci maggiorenni e gli esercenti la potestà genitoriale dei soci minorenni, in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta 1 (uno) solo altro associato. Non possono essere portatori di deleghe i membri del Consiglio Direttivo. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

Art. 10 – (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 11 – (Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, la trasformazione e lo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

   a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

   b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 12 – (Validità assembleare)

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorse almeno 24(ventiquattro) ore dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 – (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di 5 (cinque) a un numero massimo di componenti compreso il Presidente di assemblea non superiore a 15 (quindici), determinato, di volta in volta, preliminarmente dall'assemblea dei soci e viene eletto dall'assemblea stessa.
2. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
3. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario che può assumere anche la funzione di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili nelle medesime cariche per non più di 4 (quattro) mandati biennali.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – (Dimissioni)

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

Art. 15 – (Convocazione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 16 – (Compiti del Consiglio Direttivo)

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
   a) curare il conseguimento dei fini statutari;

   b) amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;

   c) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente;

   d) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

   e) indire le assemblee ordinarie dei soci in prima e in seconda convocazione, da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito nel presente statuto, fissandone la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno;

   f) predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione;

   g) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;

   h) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

   i) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni anche per l'uso di attrezzature e impianti provvedendo altresì alla loro applicazione;

   l) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;

   m) deliberare l'importo delle quote associative e dei contributi per la partecipazione ai corsi;

   n) ratificare le domande di nuova ammissione a soci entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni;
   o) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

   p) adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto previsto da apposito regolamento (ammonizione, sospensione fino a 12(dodici) mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;

   q) comunicare agli organi e uffici competenti l'avvenuta variazione di sede pur nell'ambito dello stesso comune.

r) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
s) Assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
t) delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
u) delibera il rimborso spese dei Consiglieri, e delle Commissioni di studio e lavoro, delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
v)provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei Regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;

Art. 17 – (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto nella prima riunione del neoletto Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti.
   Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile per non più di quattro mandati biennali consecutivi.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
3. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 18 – (Il Vice - Presidente)

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – (Il Segretario)

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'Associazione, assiste di diritto alle riunioni dell' Assemblea, del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali che verranno da lui firmati, stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni, nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri e si incarica della tenuta dei libri sociali e contabili, nonché, se anche tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. – 20 – (Il rendiconto)

1. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta, né indiretta o differita tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

4. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione degli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 14.

Art. 21 – (Anno sociale)

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1°settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 22 – (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile durante la vita dell'Associazione ed è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali e dagli eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 23 (Obblighi di comunicazione)

1. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.
2. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 24 – (Sezioni e trasformazione)

1. L'assemblea, in sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea in sessione straordinaria potrà a maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei votanti, deliberare la trasformazione dell'associazione in società sportiva dilettantistica o in altra forma societaria prevista a norma di legge e ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 L. 289/02.

Art. 25 - (Collegio dei Sindaci Revisori – facoltativo)

1. A discrezione dell'Assemblea può essere eletto un Collegio Sindacale dei Revisori dei conti, composto da uno a tre membri, anche fra non soci, cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto.

2. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

3. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le stesse norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4. I Revisori dei conti:
-verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri;
-vigilano sul rispetto dello statuto e della normativa fiscale vigente;
-danno parere sui bilanci. presentano durante l'Assemblea Ordinaria la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo. La relazione dell'organo di controllo deve tener conto delle previsioni dell'art.2429 del C.C. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 26- (I tesserati e i rappresentanti degli atleti e dei tecnici)

1. I tesserati (che possono essere non soci) sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;

b) atleti;

c) tecnici, istruttori;

d) giudici/arbitri;

e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

6. Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.C.I. per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 27-(Lavoratori e volontari)

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 28 - (Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o dall'ente di promozione di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione o dell'ente di promozione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Forlì.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero entro 20 (venti) giorni dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Forlì e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o dall'ente di promozione a cui l'associazione è affiliata o iscritta .

Art.29-(Trasformazione – Terzo settore)

1. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
2. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Art.30 – (Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio ai sensi dell'articolo 7.1.lettera h) del D.Ls. 36/2021, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.31 –(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana o di altra Federazione o Ente a cui l'associazione sarà affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e comunque le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge di settore vigenti.